

Valutazione dei rischi e avvicendamento nella posizione di garanzia del datore di lavoro

La valutazione di tutti i rischi è una responsabilità del dirigente scolastico come dice il D.Lgs. n. 81/08 all'art. 17, ma anche per le scelte fatte dal suo predecessore?

Premessa

Il D.Lgs. n. 81/08 all'art. 17, assegna al datore di lavoro, che nella scuola, com'è noto, è il dirigente scolastico, **l'obbligo non delegabile di valutare tutti i rischi**, con conseguente elaborazione del **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**, di cui agli artt. 28 e 29 della norma citata.

Ma nel caso in cui un dirigente scolastico succeda ad un altro in una scuola, oppure, più genericamente, un datore di lavoro subentri ad un altro in un'impresa già costituita, diventa responsabile della valutazione dei rischi fatta dal suo predecessore?

Per rispondere a questa domanda viene in aiuto una recente sentenza della Cassazione penale, ma prima è utile ripercorrere brevemente le specifiche dell'obbligo in questione per comprendere meglio le motivazioni della Suprema Corte.

1. Il percorso di elaborazione del documento di valutazione dei rischi: i soggetti interessati e i contenuti fondamentali

L'auspicabile organizzazione della sicurezza dei luoghi di lavoro in una prospettiva di sistema, presuppone che la **valutazione dei rischi, pur rimanendo di diretta responsabilità del datore di lavoro**, ed effettuata con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente (MC) nei casi previsti dall'art. 41 della norma citata, vada affrontata e realizzata

non come mero adempimento formale (finalizzato meramente e unicamente alla redazione del Documento di valutazione dei rischi), ma come **processo gestionale** che vede il coinvolgimento dell'intera organizzazione nelle sue varie fasi: la pianificazione, la realizzazione, il monitoraggio e gli adeguamenti nell'ottica del miglioramento continuo.

Inoltre il ruolo specifico di promozione della cultura della sicurezza della scuola non può che vedere in questo adempimento un'ulteriore occasione formativa di partecipazione di tutte le componenti scolastiche, compresi gli allievi.

Dal punto di vista operativo, il soggetto principale a cui il datore di lavoro affida la valutazione dei rischi nei suoi aspetti tecnici, ovvero l'individuazione dei pericoli, la quantificazione dei rischi e l'indicazione delle misure preventive e protettive, è il **RSPP**, coadiuvato dagli **Addetti del medesimo servizio (ASPP)**, mentre il **MC** ha l'obbligo di collaborare, soprattutto in riferimento ai rischi che possono comportare la sorveglianza sanitaria e all'organizzazione dell'attività di primo soccorso.

La prospettiva di sistema presuppone anche l'attivazione di una **rete di riferimenti**:

- **esterni** (eventuali altri consulenti nominati in base ai rischi da valutare, per esempio lo psicologo del lavoro per i rischi da stress lavoro correlato, o il personale degli Uffici tecnici dell'Ente Proprietario degli edifici scolastici, per la redazione congiunta del DVR sui rischi strutturali ai



Antonietta Di Martino
Dirigente Scolastico

sensi dell'art. 18 c. 3.2, con le modalità che saranno decise con decreto interministeriale)

- **interni**, in base al proprio ruolo, ovvero i **dirigenti, i preposti, gli addetti alle emergenze e i lavoratori**, tramite il proprio RLS, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che va consultato preventivamente e direttamente dal datore di lavoro per le materie previste dall'art. 50 del T.U., tra cui la valutazione dei rischi, l'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nei luoghi di lavoro. È utile coinvolgere il RLS anche in apposite riunioni che potrebbero essere gestite ad esempio dai collaboratori del dirigente scolastico e/o dai **referenti dei singoli plessi**. Infine i docenti possono svolgere attività didattiche con gli **studenti**, calibrate rispetto all'età degli allievi, riferite sia all'individuazione dei pericoli, sia agli accorgimenti e regole da rispettare per evitare infortuni e incidenti.

2. I contenuti del dvr, i requisiti formali e la rielaborazione della valutazione dei rischi

I contenuti del DVR

In sintesi, i **contenuti fondamentali** del DVR, riportati dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 sono:

- La relazione sulla **valutazione di tutti i rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi, alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Sono compresi anche i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, interessati da attività di scavo.

- I criteri adottati per la valutazione dei rischi

- Le misure di prevenzione e di protezione attuate e i dispositivi di protezione individuale

- Le misure adottate per l'incremento dei livelli di sicurezza

- Le procedure per l'attuazione delle misure e l'identificazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere

- I nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, del medico competente

- L'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono riconosciuta capacità professionale, specifiche esperienze, formazione e addestramento

I requisiti formali del DVR

Ai sensi dell'art. 28 c.2 del D.Lgs.n. 81/08 il DVR, redatto a conclusione della valutazione dei rischi, può essere tenuto su supporto informatico e, deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici (art. 53 del decreto citato) di **data certa** o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.

Rielaborazione della valutazione dei rischi

Circa l'**obbligo di rielaborazione della valutazione dei rischi**, la casistica è elencata nell'art. 29 c.3: del decreto citato

La valutazione dei rischi deve essere **immediatamente rielaborata**

- **in occasione di modifiche del processo produttivo**

- **in occasione di modifiche dell'organizzazione del lavoro significative ai fini:**

- **della salute e sicurezza dei lavoratori**

- **o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione**

- **o a seguito di infortuni significativi**

- **o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.**

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi elencate sopra, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, **nel termine di trenta giorni** dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

3. Il caso dell'avvicendamento della posizione di garanzia del datore di lavoro

La recente sentenza della **Cassazione Penale – Sez. IV, 26 febbraio 2024, n. 8282**, ha affrontato un caso d'infortunio con relativa condanna del datore di lavoro, anche per carenze nel DVR. Nella sua difesa il datore di lavoro aveva evidenziato di essere subentrato nella posizione di garanzia da soli cinque mesi e il DVR non era stato da lui redatto ma lo aveva sottoscritto “*per presa conoscenza*”, sostenendo che non esistevano i presupposti per la rielaborazione immediata come indicati nella casistica di cui all'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 81/08 sopra riportato.

In proposito le motivazioni della sentenza, nel respingere il ricorso, hanno fornito importanti chiarimenti. Senza entrare nel merito della complessità dei fatti oggetto del dibattimento penale, ci soffermiamo solo sulle parti che interessano il nostro tema, riportandole in corsivo (con grassetto della scrivente).

1. La Suprema Corte ha precisato che l'obbligo gravante sul datore di lavoro subentrante d'intervenire per colmare le carenze del DVR originario “*è di carattere generale ed è connesso all'assunzione della posizione di garanzia e delle responsabilità originate da tale funzione, mentre la previsione di cui all'art. 29 cit., che ancora l'aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio alla ricorrenza di alcune specifiche situazioni, è dettata per l'ipotesi in cui non vi sia alcun avvicendamento nella posizione di garanzia*”.

È quindi preciso onere del subentrante, datore di lavoro in carica, **intervenire fin dal momento in cui ha assunto il ruolo** per “*emendare le eventuali carenze che possano mettere in pericolo la sicurezza*”, a prescindere dalla presenza o meno della casistica per la rielaborazione della valutazione, individuata dall'art. 29 c. 3. In pratica con la firma del precedente DVR “*per presa conoscenza*” il ricorrente “*per l'ordinamento aveva fatto propria quella valutazione dei rischi, come detto, gravemente carente*” assumendosene la responsabilità.

2. Cosa fare dunque, nel caso in cui in una scuola o in un'azienda subentri un nuovo datore di lavoro? Secondo la sentenza “*Nel caso di avvicendamento nella posizione di garanzia in una impresa già costituita, il nuovo datore di lavoro, nell'assolvere all'obbligo giuridico di gestione dei rischi presenti nella organizzazione, deve muovere dalla personale analisi di tali rischi in vista della individuazione delle misure di prevenzione e protezione, potendo, all'esito di essa, anche solo fare proprie quelle già realizzate*”.

In conclusione le azioni consigliabili al dirigente scolastico/al datore di lavoro in caso di subentro in una scuola/in un'impresa già costituita, nel momento in cui assume la qualifica e la connessa posizione di garanzia, sono quelle di:

- **fare un esame completo della documentazione presente;**

- **provvedere a sopralluoghi nei luoghi di lavoro** con il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente;

- **rinnovare le azioni di analisi dei rischi in vista della individuazione delle misure di prevenzione e protezione:** solo a seguito delle quali potrà decidere se fare propria e formalizzare la valutazione fatta in precedenza, o se apportare modifiche e sottoscrivere un nuovo DVR. In entrambi i casi il DVR dovrà contenere tutti i requisiti formali e di contenuto previsti dall'art. 28 del D.Lgs.n. 81/08⁽¹⁾

X

(1) Per approfondimenti sulla Valutazione dei Rischi e la redazione del Documento di Valutazione dei rischi (gli obblighi in merito del dirigente scolastico e delle altre figure, i metodi, i rischi, le questioni ricorrenti e i supporti operativi per gestire l'attività) si rimanda al testo di prossima uscita di:

Antonietta Di Martino e Paolo Pieri Salute e sicurezza nella scuola - Guida tecnica e strumento per adempiere agli obblighi e organizzare la sicurezza Euroedizioni Torino, 2024

DI PROSSIMA EDIZIONE SALUTE e SICUREZZA nella SCUOLA

Guida tecnica e strumento per adempiere agli obblighi e organizzare la sicurezza

Euroedizioni Torino 2024

Una Guida tecnica utilizzabile:

- come manuale per la preparazione ai concorsi destinati ai dirigenti scolastici e ai dirigenti tecnici e come testo per la preparazione agli esami universitari attinenti alla materia;
- come prontuario operativo per adempiere agli obblighi e organizzare la sicurezza in ambito scolastico ad uso dei dirigenti scolastici e tecnici e di tutte le figure previste dal D.Lgs. n. 81/08 (Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, addetti alle emergenze, dirigenti e preposti, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), con esempi e modulistica per la corretta gestione;
- come punto di riferimento e strumento di condivisione di temi, obiettivi e buone pratiche, per gli Enti Locali e per tutti i soggetti istituzionali o privati che interagiscono in materia di salute e sicurezza con il mondo scolastico.



ANTONIETTA DI MARTINO

Nata a Torino, si è laureata in pedagogia presso l'Università degli Studi di Torino. È stata insegnante di ruolo di scuola elementare e Dirigente Scolastico. Attualmente è formatrice qualificata in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.L. 6 marzo 2013 e docente a contratto presso l'Università eCampus nella facoltà di Psicologia, Corso di laurea in Scienze Pedagogiche, materia "Salute e sicurezza nella scuola".



PAOLO PIERI

Nato a Torino, ha conseguito la laurea in ingegneria civile sezione edile presso il Politecnico di Torino. Dal 1991 ad oggi è docente a tempo indeterminato nelle cattedre di topografia, progettazione costruzioni-impianti e gestione sicurezza dei cantieri, negli Istituti Tecnici per Geometri e di Agraria della Provincia di Torino. Dal 2000 ricopre l'incarico di RSPP nelle Istituzioni scolastiche della Provincia di Torino ed è redattore di numerosi articoli tecnici sulla sicurezza pubblicati da riviste specializzate.

